

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3193

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARTAPELLE PROCOPIO, SCHIRÒ, LA MARCA, CARÈ

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 2 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — I Comitati degli italiani all'estero (Comites) sono organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, eletti a suffragio diretto dai cittadini italiani residenti in ciascuna circoscrizione consolare nella quale risiedono almeno 3.000 connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nelle circoscrizioni dove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comites possono essere nominati dall'autorità diplomatico-consolare.

Questi organismi sono stati istituiti dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, con la denominazione di Comitati dell'emigrazione italiana, raccogliendo l'istanza di partecipazione proveniente dal mondo dell'emigrazione, e sono stati successivamente ridenominati Comites con la legge 5 luglio 1990, n. 172. Sulla materia è poi intervenuta in modo più profondo e organico la legge 23

ottobre 2003, n. 286, recante « Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero », che ne ha definito la natura, le funzioni, la composizione e le procedure elettorali.

Attualmente esistono 101 Comites elettivi e 5 Comites di nomina consolare: 47 in Europa, 42 nelle Americhe, 10 in Asia e in Oceania e 7 in Africa.

Essi sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100.000 connazionali residenti.

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comites, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei membri del Comites eletto (4 o 6 componenti).

A distanza di diciotto anni dall'entrata in vigore della legge n. 286 del 2003, si

reputa indispensabile adeguare la disciplina dei Comites alle trasformazioni nel frattempo intervenute per quanto concerne la presenza italiana nel mondo e gli orientamenti delle politiche di promozione del sistema Paese e delle politiche per gli italiani all'estero.

L'elemento più diretto ed evidente di questo cambiamento risiede nella crescita esponenziale che la comunità di cittadinanza italiana nel mondo ha avuto negli ultimi tre lustri. Questa crescita, che ne ha quasi raddoppiato le dimensioni, è avvenuta sia a seguito dell'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza, ispirata al principio dello *jus sanguinis*, sia, soprattutto, a seguito della forte ripresa che si è determinata nei flussi migratori in uscita, in particolare delle generazioni più giovani. I dati delle anagrafi consolari, più veritieri e attendibili, testimoniano, infatti, che il numero dei cittadini italiani all'estero ha ormai superato nettamente i 6 milioni e che la distribuzione territoriale della nostra diaspora è realmente globale, estendendosi in oltre duecento Paesi, dalle realtà di tradizionale approdo emigratorio a quelle più dinamiche del contesto mondiale.

Oltre al dato quantitativo, siamo di fronte anche a un'evoluzione qualitativa riguardante la composizione interna della comunità italiana. La componente delle cosiddette « nuove emigrazioni » si è notevolmente rafforzata, a fronte di un esodo che negli ultimi anni è stato calcolato dagli istituti statistici pari a circa 130.000 unità annue, ma in realtà anche più numerose considerando le partenze che non assumono evidenza statistica, e pone problematiche di accoglienza, sociali e culturali, oltre che di rappresentanza, diverse rispetto al passato. Anche sul versante della componente più consolidata e integrata nelle realtà di insediamento — gli italo-discendenti —, il peso delle nuove generazioni, più legate ai contesti di vita, tende ad aumentare, ponendo istanze di ordine soprattutto culturale anche in questo caso inedite e aperte a un approccio innovativo.

Purtroppo, la rete pubblica della nostra amministrazione all'estero, nonostante le

prove di professionalità e di dedizione date da coloro che in essa operano, non sempre si è dimostrata all'altezza di queste nuove sfide, soprattutto a causa delle politiche finanziarie restrittive dello scorso decennio, che hanno inciso significativamente sulla disponibilità di personale, e dell'ancora parziale applicazione dei programmi di digitalizzazione, pur avviati.

Da alcuni anni, inoltre, si è consolidata una forma di proiezione dell'Italia nel mondo ancorata a quella che viene comunemente definita la promozione integrata del sistema Paese nella sfera globale. Tale impostazione, destinata ad accentuarsi nella prospettiva di rilancio all'estero dei nostri interessi nazionali dopo la grave stagnazione determinata dalla pandemia di COVID-19, comporta il costante e intelligente riferimento alle reti di cui il nostro Paese può disporre, a iniziare da quella delle comunità e delle associazioni che in esse si sono costituite e che rappresentano una risorsa unica nel loro genere.

Questo sistema ha raggiunto, nel tempo, anche un originale livello di istituzionalizzazione, di cui i Comites rappresentano il livello di base, che trova nel Consiglio generale degli italiani all'estero e nella circoscrizione Estero i suoi snodi ulteriori.

Con la recente riforma del numero dei parlamentari, questo articolato sistema di rappresentanza è stato modificato significativamente e obiettivamente indebolito. È opportuno, dunque, intervenire per rafforzarne la funzione e il peso redistribuendo sui livelli esistenti in modo più efficace la rappresentatività e le possibilità di iniziativa e di intervento.

La presente proposta di legge si prefigge di avviare questo processo di riorganizzazione e di attualizzazione del sistema di rappresentanza degli italiani all'estero partendo dall'istanza di base, quella più vicina alle situazioni reali. Essa si muove su due linee precise: 1) quella del rafforzamento della tutela dei diritti di cittadinanza degli italiani all'estero, che continuano a permanere in una « zona grigia » sia per l'insufficiente attenzione con cui si guarda ad essi che per l'inadeguatezza della rete dei servizi offerti; un'esigenza di tutela che porta

a concepire il Comites come « difensore civico » di ciascuna comunità italiana all'estero; 2) quella del pieno e organico coinvolgimento dei Comites nelle attività di promozione del sistema Italia nel mondo, da definire e inquadrare nei piani Paese, alla cui delineazione e realizzazione questi organismi di base devono partecipare in modo diretto e autonomo.

Un altro punto focale che la presente proposta di legge affronta è quello dell'indispensabile rafforzamento della rappresentatività degli organismi, non solo mediante un maggior accreditamento delle loro funzioni, ma anche attraverso un maggiore riconoscimento da parte degli elettori. La partecipazione al voto, infatti, è fortemente caduta a seguito dell'introduzione dell'« opzione inversa », cioè dell'obbligo di iscrizione nell'elenco degli elettori per corrispondenza. Una soluzione tanto negativa sotto il profilo della partecipazione, quanto dubbia sotto quello dell'esercizio di un diritto primario di cittadinanza, qual è quello di voto e di scelta dei propri rappresentanti.

Queste novità sono inserite nella presente proposta di legge fin dai primi articoli. L'articolo 1, infatti, sposta i parametri istitutivi del Comites dagli attuali 3.000 cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare a 10.000, determinandone una riduzione numerica, ma rafforzandone il peso e l'autorevolezza sia di fronte all'autorità diplomatico-consolare italiana che alle autorità locali. In esso, inoltre, si introduce la funzione di « difensore civico » rispetto all'intera comunità italiana, rispetto alla quale il Comites si pone come il punto di polarizzazione della tutela dei diritti di cittadinanza. Sempre nello stesso articolo si richiama, infine, la primaria funzione di accoglienza e di orientamento svolta dall'organismo nei confronti dei protagonisti delle « nuove emigrazioni ».

All'articolo 2 vengono ridisegnati i compiti e le funzioni dei Comites, con particolare riferimento alla loro partecipazione alla definizione e alla realizzazione del piano Paese, alla tutela dei diritti dei connazionali, in specie dei nuovi arrivati, e all'avanzamento dei processi di integra-

zione nei contesti di insediamento. Vengono, inoltre, ridefiniti i pareri, obbligatori ma non vincolanti, che il Comites deve esprimere su una serie di materie, quali la promozione della lingua e della cultura italiane e il sostegno ai sodalizi associativi, nonché l'internazionalizzazione delle università italiane. Si prevede, inoltre, che il Comites monitori l'attività dei mezzi di comunicazione che avanzano richiesta di contributi pubblici e dialoghi, unitamente con l'autorità consolare, con i patronati operanti nella circoscrizione.

Gli articoli 3 e 4 trattano dei proventi che sostengono l'attività dei Comites, della composizione dei loro bilanci, delle modalità e dei tempi delle richieste di contributi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché della sede e dell'organizzazione della segreteria.

L'articolo 5 indica il numero dei componenti del Comites (11 fino a 100.000 abitanti, 17 oltre tale soglia), fissa i criteri di eleggibilità e definisce i casi di incandidabilità, ponendo gli importanti principi della parità di genere e della partecipazione dei giovani.

L'articolo 6 stabilisce la composizione e il funzionamento del Comitato dei presidenti per ciascun Paese.

Gli articoli 7 e 8 prevedono la presenza, rispettivamente, di una quota di componenti di origine italiana, ma non dotati di cittadinanza, e l'affiliazione di una quota di esponenti delle nuove emigrazioni, i cui nomi sono proposti dalle associazioni locali.

Gli articoli da 9 a 13 riprendono la normativa vigente e sono rispettivamente dedicati alla durata in carica e alla decadenza dei componenti, alla validità delle deliberazioni, ai poteri e alle funzioni del presidente e a quelli dell'esecutivo, alla composizione dei gruppi di lavoro interni.

L'articolo 14 dispone l'importante eliminazione dell'« opzione inversa », ricomponendo l'universalità della platea elettorale.

Gli articoli da 15 a 25 trattano della procedura del voto per corrispondenza in termini di sostanziale conferma della normativa in vigore.

Infine, gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono dedicati, rispettivamente, alla normativa transitoria, all'emanazione del regolamento di attuazione, alla copertura finanziaria e alle abrogazioni.

Si raccomanda vivamente di raccogliere la domanda di aggiornamento che proviene dalle componenti più dinamiche della nostra emigrazione e dagli organismi di rappresentanza, che avvertono l'urgenza di una maggiore tutela delle nostre comunità e del

rafforzamento del loro protagonismo, nel momento in cui il Paese ha bisogno di maggiore sostegno nel suo sforzo di ripresa e di internazionalizzazione. Si auspica, altresì, che le ormai imminenti elezioni per il rinnovo dei Comites possano avvenire sulla base di una normativa riformata e aggiornata, in modo che questo insostituibile strumento di servizio possa realizzare al meglio le sue indiscutibili potenzialità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno 10.000 cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato « Comitato », organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

2. In casi particolari, tenuto conto della chiusura del Consolato nella circoscrizione di riferimento, delle dimensioni territoriali, della presenza accertata di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Con la medesima procedura sono altresì istituiti Comitati nei Paesi con alti flussi di nuova emigrazione che non raggiungono il numero di diecimila iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), quando le condizioni locali lo richiedono.

3. Il Comitato è il difensore civico delle comunità italiane nei confronti delle autorità italiane e, in raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari, nei confronti delle autorità locali. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può presentare istanze per la protezione dei diritti della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità

e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

4. Il Comitato raccoglie le istanze del sistema Paese al fine del coinvolgimento delle forze produttive e associative della comunità nel processo di internazionalizzazione dell'Italia nel territorio della circoscrizione di riferimento, anche in collaborazione con i progetti di promozione elaborati dal Governo italiano.

5. Il Comitato è centro di informazione, contatto e sostegno delle nuove emigrazioni e delle nuove mobilità.

6. Subito dopo l'insediamento del Comitato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata dal medesimo Comitato, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato)

1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all'elaborazione del piano Paese annuale con proiezione triennale redatto dall'ambasciata, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e del mantenimento della lingua e della cultura italiane a favore dei discendenti dei cittadini italiani.

2. Il Comitato individua, anche attraverso studi e ricerche, le esigenze della comunità di riferimento, in materia di insegnamento della lingua e della cultura italiane e di internazionalizzazione delle università italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e tutela dei diritti degli esponenti di nuova emigrazione. A tali fini, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative

attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

3. Nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi, quali gli istituti italiani di cultura all'estero, il Comitato olimpico nazionale italiano, ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

4. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte, anche con i responsabili dei suddetti e di altri enti, per l'esame di iniziative e di progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana.

5. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale ed europeo, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della lingua e della cultura nonché della realtà politica, sociale ed economica italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede, segnalando possibili violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei

confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi effettuati a seguito di tali segnalazioni;

b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

c) nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, formula proposte ed esprime pareri all'autorità consolare sulle iniziative da intraprendere in fase di programmazione annuale e, con riferimento a consultazioni elettorali e referendarie, in materia di spesa per l'informazione alle comunità;

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributi che gli enti promotori presentano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della circolare del medesimo Ministero n. 3 del 31 luglio 2020, in materia di corsi di lingua e cultura italiane e altre iniziative scolastiche all'estero, nonché sulle richieste di contributi che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, presentano al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I soggetti richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste. Se l'autorità consolare esprime un parere diverso da quello del Comitato sulle richieste di contributi, deve comunicarne prontamente le ragioni al Comitato;

e) esprime previo parere obbligatorio sull'inserimento di nuovi enti promotori nell'albo consolare istituito dalla circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3 del 31 luglio 2020, verificando la documentazione presentata in materia di attività pregresse e l'effettiva consistenza di risorse umane e finanziarie;

f) cataloga e monitora la presenza e l'azione dei mezzi di informazione locali e

nazionali per gli italiani nella circoscrizione di riferimento, per garantire la correttezza nell'informazione e l'uguale accesso a tutte le realtà presenti nella comunità. Esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla domanda, sulle richieste di contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I soggetti richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste. Se l'autorità consolare esprime un parere diverso da quello del Comitato sulle richieste di contributi, deve comunicarne prontamente le ragioni al Comitato.

6. L'autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con i patronati per ricevere informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare e per concordare, alla luce delle esigenze locali, i necessari miglioramenti e le modifiche da apportare ai servizi offerti.

7. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento. Il regolamento è adottato in conformità a quanto disposto dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e revisione dei bilanci, di conduzione delle riunioni nonché delle norme della legislazione italiana e locale applicabili.

Art. 3.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui alla lettera *b)* del comma 1 il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di comprovata professionalità in materia contabile.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto del numero dei componenti il Comitato, dell'accertata consistenza numerica delle comunità italiana e di origine italiana, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà so-

cio- economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vita e delle attività svolte dal Comitato nell'anno precedente.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche e sono pubblici.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 4.

(Sede e segreteria del Comitato)

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede del medesimo Comitato.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco ag-

giornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile e il suo nome deve essere cancellato dalla lista prima della pubblicazione della stessa.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, tenendo conto, ove possibile, di tutte le componenti migratorie della comunità di riferimento.

4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non possono essere candidati i legali rappresentanti di enti promotori dell'inserimento di corsi di lingua e cultura italiane nel sistema scolastico locale e gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza, dei mezzi di informazione e degli enti e associazioni che presentano richieste di finanziamento al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sottoposte al parere del Comitato. Sulla candidabilità si esprime il comitato circoscrizionale elettorale costituito presso la sede consolare al fine di determinare la legittimità dell'inserimento in lista dei singoli candidati o la loro cancellazione prima della pubblicazione ufficiale delle liste.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali e alle piattaforme digitali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, anche avvalendosi dei mezzi tecnologici più avanzati, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni in presenza o da remoto dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni dei citati Comitati.

Art. 6.

(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato dei presidenti.

2. Il Comitato dei presidenti coordina l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del piano Paese e redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione della nuova emigrazione, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a ogni livello di età e di scolarizzazione.

3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta

dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.

4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono poste a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.

Art. 7.

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti eletti al Comitato, pari a tre nei Comitati con undici membri eletti e a quattro nei Comitati con diciassette membri eletti.

2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare nonché delle proposte dei suoi membri relative a personalità di rilievo operanti nei settori di maggior interesse per la comunità italiana, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun membro del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 12, comma 1.

5. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato.

6. I membri cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura prevista al comma 2.

Art. 8.

(Affiliazione)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, e ai membri cooptati di cui all'articolo 7, possono far parte del Comitato, in misura non eccedente un terzo dei membri eletti del Comitato, per affiliazione, cittadini italiani esponenti della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati come membri del Comitato. I membri affiliati hanno diritto di parola e non di voto e non possono ricoprire cariche all'interno del Comitato.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare e i membri del Comitato designano un numero di cittadini italiani che soddisfino i criteri fissati dal medesimo comma 1, complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da affiliare.

3. Ciascun membro eletto del Comitato può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da affiliare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 12, comma 1.

5. L'affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei membri del Comitato)

1. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei membri di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di

tali membri non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza ufficiale presso un'altra circoscrizione o della residenza di fatto per un periodo superiore a tre mesi dalla circoscrizione consolare in cui il membro è stato eletto. Il controllo è esercitato dall'autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei singoli cittadini iscritti all'AIRE nella circoscrizione.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale o non si riunisce per sei mesi consecutivi ovvero quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica.

Art. 11.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma dei voti riportati dalla lista alla quale appartiene il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i membri elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei membri del medesimo Comitato ovvero l'autorità consolare.

4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di membro del CGIE.

Art. 12.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di componenti, compreso il presidente, non superiore a un quarto dei membri del medesimo Comitato. Per tale elezione, ciascun membro dispone di un numero di preferenze non

superiore a due terzi del numero dei componenti dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei componenti dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 13.

(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 14.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato, senza alcun obbligo di opzione, i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 27. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 15.

(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di

candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 16.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, compresi *internet* e le piattaforme digitali.

3. Entro i trenta giorni successivi all'indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 100.000 e a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 100.000. È consentita, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione cui all'articolo 27, la raccolta delle firme in forma digitale.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo

le modalità prescritti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 27.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono fare parte i candidati.

4. I componenti del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 27.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, nonché di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 14 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico con-

tiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto un apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 19.

(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze

non superiore a un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 20.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni 5.000 elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita

con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 22.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le modalità previste dall'articolo 16, comma 2.

Art. 24.

(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i membri del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di 3.000 cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni dell'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.

4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6.

5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

Art. 25.

(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni

della presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentiti l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i membri del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

Art. 26.

(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 27.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il

rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari ai quali le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. La legge 23 ottobre 2003, n. 286, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono abrogati.

PAGINA BIANCA



18PDL0151810